



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Senato della Repubblica

Commissioni riunite

10^a Industria, commercio, turismo
e 11^a Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale

A.S. 1476

**“Conversione in legge del decreto-
legge 3 settembre 2019, n. 101,
recante disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione
di crisi aziendali”**

Audizione

Roma, 1 ottobre 2019

Il disegno di legge di conversione del DL 3 settembre 2019, n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) contiene norme volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori definiti particolarmente deboli, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui, e norme in materia di crisi aziendale.

Nell’ambito delle disposizioni contenute nel Capo I dedicato alla tutela del lavoro, in generale è certamente positiva la scelta del legislatore di non qualificare la tipologia del rapporto di lavoro intercorrente tra piattaforma e lavoratore riconducendolo nell’alveo della subordinazione, in ossequio al principio di diritto sancito dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui *“ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo”*, ed, in ogni caso, non può essere predeterminato normativamente.

Con l’art. 1, comma 1, lett. a), che modifica l’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, viene invece estesa la disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni che vengono organizzate dal committente, con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (c.d. etero organizzate), anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei quali le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, anche digitali.

Con tale previsione il Legislatore sembrerebbe recepire i recenti orientamenti giurisprudenziali in base ai quali l’assoggettamento alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato si applica anche ai lavoratori che offrono la disponibilità della propria attività di servizio al committente tramite una piattaforma, anche digitale, lì dove la prestazione risulti di fatto organizzata nei tempi e nei luoghi di lavoro da parte del committente stesso (Corte d’Appello di Torino n. 26/2019).

R.E TE. Imprese Italia ritiene certamente condivisibile l’intenzione del legislatore di intervenire a produrre maggiore chiarezza sul tema seguendo il solco tracciato dalla giurisprudenza di merito, che tuttavia esclude la natura subordinata di tali rapporti, intenzioni che però non hanno avuto una completa realizzazione in tutto l’impianto del provvedimento.

Inoltre, il provvedimento normativo in esame delinea, inserendo sempre nel D. Lgs. 81/2015 gli artt. 47 bis e 47 ter del nuovo capo V Bis, dei livelli minimi di tutela specificamente destinati ai lavoratori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, che attraverso piattaforme anche digitali sono impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (c.d. *riders*).

Su questo, R.E TE. Imprese Italia considera eccessivamente vincolanti per i datori di lavoro le modalità di determinazione del corrispettivo.

Infatti, la predeterminazione *ope legis* delle regole per la definizione del compenso, e, specificamente, la previsione del corrispettivo non determinato in misura prevalente in base alle consegne e la corresponsione del compenso orario in caso di accettazione da parte del lavoratore di almeno una chiamata per ciascuna ora lavorativa, non tiene in considerazione le effettive esigenze delle imprese che operano in tale mercato che sono così private della facoltà di scegliere con quali modalità retribuire le prestazioni concordate.

Pertanto, a giudizio di R.E TE. Imprese Italia, il mezzo più idoneo a disciplinare la materia del compenso è il ricorso alla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in quanto in grado di definire schemi retributivi adeguati alle specificità proprie di ciascun tipo di prestazione, contemperando, peraltro, le esigenze di imprese e lavoratori.

La contrattazione collettiva ha inoltre a disposizione schemi e tecniche per la definizione non solo degli aspetti che attengono al corrispettivo, ma anche all'orario e alla sicurezza, riconoscendo le necessarie tutele e garanzie. In un ambito come quello dei lavori della *gig economy*, lo strumento della regolazione collettiva può costituire il volano per favorire l'instaurazione di un quadro omogeneo di certezze al passo con i continui mutamenti dei modelli di organizzazione del lavoro, sia per quanto concerne i rapporti di lavoro subordinato che di collaborazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015.

R.E TE. Imprese Italia ritiene che l'intervento legislativo di regolamentazione della materia dovrebbe limitarsi a riconoscere a chi svolge un lavoro attraverso le piattaforme digitali - a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata - un nucleo essenziale di tutele uniformi nel rispetto della dignità, della salute, della sicurezza, operando un rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina di tutti quegli aspetti, come il compenso, che richiedono soluzioni maggiormente rispondenti alle specificità dell'attività.

Viene introdotta, inoltre, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori che operano tramite piattaforme digitali. Il premio INAIL è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta, sulla base del minimale contributivo giornaliero ordinario, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

La norma recepisce alcuni indirizzi forniti dallo stesso istituto sia in sede di CIV che in fase di predisposizione della nuova tariffa in vigore dal 2019 e, pur comprendendo un costo legato al tasso di rischio, può contribuire a ridurre il rischio di contenzioso per le aziende in seguito ad infortuni che oggi vengono spesso coperti con polizze stipulate su base volontaria e a costi generalmente più elevati rispetto a quelli INAIL.

Per quanto concerne le modifiche contenute nel Capo I relative **all'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata**, viene previsto che l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità (invece di tre mensilità) della contribuzione dovuta alla predetta Gestione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. La misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

L'ampliamento delle predette tutele è condivisibile, anche in considerazione del fatto che l'attuale farraginosità delle procedure INPS per l'erogazione di tali prestazioni ha dato origine ad un vasto contenzioso amministrativo, che la norma in esame

potrebbe invece ridurre notevolmente. Inoltre, va evidenziata la sostenibilità economica dell'operazione, dato che il gettito contributivo dello 0,72% versato alla gestione Separata INPS a tale titolo consente la copertura derivante dall'ampliamento delle tutele.

R.E TE. Imprese Italia condivide, altresì, la riduzione da tre mesi a un mese del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in quanto, in tal modo, si faciliterà l'accesso al trattamento per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla suddetta Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA.

Va evidenziata, tuttavia, una criticità della normativa vigente, che ha posto a carico degli amministratori di società e dei sindaci, la contribuzione dello 0,51% dovuta per la DIS-COLL, senza peraltro includerli fra i soggetti beneficiari di tale forma di ammortizzatore sociale. In questo modo, tali soggetti sono stati gravati di un incremento del costo del lavoro senza trarne alcun beneficio. Appare opportuno, quindi, eliminare tale incongruenza. Si tratta di figure professionali che, oltretutto, non utilizzerebbero la prestazione in quanto, essendo imprenditori, sono come tali sottoposti al rischio d'impresa.

Nell'ambito delle **disposizioni contenute nel Capo II**, il provvedimento – inoltre – contiene misure atte a fronteggiare alcuni importanti crisi industriali in corso nel nostro Paese, come ad esempio Ilva e Whirpool, oltrechè nelle Regioni della Sicilia e della Sardegna, al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori.

R.E TE. Imprese Italia condivide l'approccio all'inserimento di risorse volte ad aiutare le imprese in difficoltà ma questo, oltre a tradursi in reali e concrete prospettive di continuità aziendale ed occupazionale, quindi senza sperpero di soldi pubblici, non dovrebbe essere sempre rivolto esclusivamente ad imprese di grandi dimensioni. Basti pensare all'ultimo provvedimento in tema di contratto di espansione il cui ambito di applicazione è stato limitato alle sole imprese con un organico di almeno 1000 dipendenti.

Ulteriori considerazioni a margine in relazione alle aree di crisi complessa

Non è facile rimettere in moto l'economia territoriale in un contesto di forte instabilità economica che coinvolge pesantemente il mondo del lavoro e il sistema di impresa diffusa locale e nel quale gli effetti della perdurante incertezza di ripresa economica si sommano alle peculiarità della crisi locale.

In un quadro così opaco in cui è difficile intravedere delle prospettive certe, appare evidente come le imprese stentino a programmare investimenti e cerchino di navigare a vista facendo maggiore ricorso, peraltro, alle misure degli ammortizzatori sociali e al contenimento del lavoro dipendente.

Per questa ragione si ritiene indispensabile far emergere la capacità diffusa e tutta la ricchezza del territorio, per poi assicurare il sostegno ai singoli settori economici che, attraverso la ricerca e la promozione di soluzioni di effettivo e reale coinvolgimento dell'intera comunità, siano in grado di rilanciare non soltanto i comparti industriali core, ma anche, ad esempio, tutte quelle attività necessarie a rimettere in moto le capacità attrattive del territorio e di agganciare, in modo non episodico o occasionale, ma permanente, lo sviluppo dell'economia.

Ai fini dello sviluppo delle economie locali è fondamentale la valorizzazione del know how storico dei territori attraverso il rafforzamento di competenze legate ai contesti locali, nonché di quelle richieste dalla trasformazione digitale in atto (principalmente ma non esclusivamente 4.0). Tale rafforzamento va sostenuto con la continuità necessaria a garantire, in particolare alle piccole e medie imprese e all'impresa diffusa di territorio, di programmare investimenti in risorse umane e beni strumentali per avviare e completare il processo di riposizionamento tecnologico coerentemente con le precondizioni di contesto.

Riteniamo dunque utile giungere, attraverso un'attività di confronto fra gli stakeholder, alla definizione di un repertorio condiviso delle competenze, fondamentale per la pianificazione degli interventi.

Certamente l'intervento in un'area di crisi complessa non può prescindere da una visione ancorata ai **fattori core** peculiari del territorio.

Tuttavia, non deve e non può essere tralasciato un intervento esteso sulle condizioni di sviluppo economico locale che passano in primo luogo dalle condizioni di benessere delle comunità locali e di sostegno all'impresa diffusa di territorio.

Sono molte, infatti, le possibilità di rilancio e sviluppo del territorio che possono intravedersi mettendo mano ad una nuova e radicale ricetta di intervento. Si tratta di misure che passano attraverso una intensa opera di recupero della partecipazione sociale e attraverso l'attività di animazione e coinvolgimento della comunità ad opera del mondo associativo e delle imprese che esse rappresentano.

Tra i temi da porre al centro del confronto, mettiamo in evidenza, di seguito:

- una prima area di intervento, in grado di generare un rilevante effetto leva sull'intero sistema economico locale, è rappresentata dalle opere di ristrutturazione e di riqualificazione del patrimonio immobiliare urbano, attraverso incentivi ai proprietari e partendo da un censimento dell'esistente per arrivare ad un piano complessivo che affronti in modo sistematico l'esigenza di riqualificazione degli immobili vetusti ed energivori, mettendo a fattor comune gli ordinari strumenti di incentivazione nazionale esistenti (eco-bonus e sisma bonus) con misure a carattere territoriale in grado di generare una maggiore propensione all'investimento da parte dei privati cittadini e delle imprese; in tal senso riteniamo fondamentale ancorare detti strumenti di incentivazione alla domanda a precise linee di azione legata alle politiche territoriali e rimuovere al più presto il meccanismo forviante del cosiddetto "sconto in fattura" introdotto dall'articolo 10 del Decreto legge n. 34/2019, che rischia di destabilizzare fortemente il mercato in funzione della distorsione in favore dei big player nazionali e multinazionali dei settori interessati, con effetti fortemente destabilizzanti per l'economia dei territori;
- il rilancio del settore dei contratti pubblici orientato alla valorizzazione delle piccole imprese e allo scorporo degli appalti sotto soglia (in linea con i principi dello Small Business Act) per evitare il sistematico ricorso al subappalto, attraverso la suddivisione degli appalti in lotti volti a favorire la partecipazione delle imprese del territorio;

- la necessità di rafforzamento delle azioni di contrasto all’abusivismo e al lavoro sommerso;
- la opportunità di ridisegnare le condizioni di accessibilità e vivibilità attraverso le azioni di riqualificazione della mobilità nelle aree centrali della città, anche attraverso il ricorso a forme di mobilità ecosostenibile;
- la necessità di definire un vero e proprio approccio strategico ai temi di sviluppo del turismo, volti non soltanto a garantire una maggiore presenza di visitatori, ma anche e soprattutto a generare quelle condizioni di attrazione permanente del turismo legato alle produzioni tipiche locali, alla capacità del tessuto di impresa diffusa di essere “porta del territorio” e valore aggiunto nelle azioni di valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali, del patrimonio storico e culturale e della enogastronomia, della cultura e della tradizione locali;
- la necessità di valorizzazione delle produzioni locali ed il loro inserimento nei circuiti di promozione nazionale ed internazionale, accanto alle eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.